**PROCEDURE PER INOLTRO AUTOCERTIFICAZIONI ESONERO PER MANCATO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

*Esonero, ai sensi dell’Art. 7 delle Linee Guida e di Coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.*

*“Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:*

*a) maternità, paternità e adozione, riducendo l’obbligo formativo di – 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di discipline ordinistiche;*

*b) malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;*

*c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;*

*d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).*

*Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:*

*- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;”*